



Copia
N° 20 del Reg. delib.

COMUNE DI PRADAMANO

(Provincia di Udine)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **19.30** nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

<i>CONSIGLIERI</i>			<i>Pres./Ass.</i>	<i>CONSIGLIERI</i>			<i>Pres./Ass.</i>
1	MOSSENTA	Enrico	presente	10	ZAVARESCO	Sabrina	assente
2	ZORZINI	Andrea	presente	11	BREZIGAR	Federico	presente
3	ZAMPIERI	Anna	assente	12	BERTOSSI	Ireneo	presente
4	SCOMPARIN	Massimo	presente	13	MANZAN	Giulia	presente
5	CANDIDO	Giulia	presente	14	MARINO	Elisabetta	presente
6	FACHIN	Cinzia	presente	15	MICCINO	Fabrizia	presente
7	FATTORI	Marco	presente	16	BLASON	Melissa	presente
8	COMELLI	Valentina	presente	17	PICCOLI	Leonardo	presente
9	MICHELINI	Luca	assente				

TOTALE: presenti 14 assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Rino Zoratto**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Enrico Mossenta nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016", allegata;
- UDITA la relazione del Sindaco che illustra la suddetta proposta;
- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21, come modificata dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;
- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 13 - favorevoli: n. 9 - contrari: n. // - astenuti: n. 4 (Manzan - Marino – Miccino – Blason);

DELIBERA


- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 16 - favorevoli: n. 11 - contrari: n. // - astenuti: n. 4 (Manzan - Marino – Miccino – Blason);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

DATO ATTO che con deliberazione di data odierna, si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- | | |
|--|-------------|
| - abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 4 x mille |
| - detrazione | Euro 200,00 |
| - aliquota ordinaria per altre fattispecie | 7,6 x mille |


e pertanto la somma delle aliquote TASI con quelle IMU non supera il massimo fissato dalla legge;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in particolare prevede per quanto concerne la TASI:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- all'art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1 comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

PRESO ATTO delle novità introdotte dalla L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), e precisamente:



- il comma 14 lettera b) della legge di stabilità, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della TASI, e prevede l'esclusione dell'abitazione principale. Con l'esplicito richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 sono stabilite le medesime condizioni dell'IMU, per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi nell'esonero oltre all'abitazione principale sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7;
- il comma 14 lettera a), modificando l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, prevede l'abolizione del pagamento della TASI, oltre che dell'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale;
- il comma 14 lettera c) dispone che l'aliquota TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati è ridotta all'uno per mille. Per l'anno 2016 a seguito della sospensione degli aumenti dei tributi previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 i Comuni non possono deliberare alcun aumento rispetto al 2015;

CONSIDERATO che l'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno e che in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

DATO ATTO che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 l'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 sospende l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica alla Tari nè per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

VISTO l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:


- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

VISTO altresì l'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

CONSIDERATO quanto disposto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), approvato con deliberazione n.16 del 29.7.2014, modificato con deliberazione consiliare n. del 47 27/11/2014 e con deliberazione consiliare n. 12 del 12/05/2015 al cui interno è contenuto il capo III che definisce la normativa applicabile in Comune di Pradamano per la TASI;

DATO ATTO che il provento derivante dalla TASI concorre alla copertura dei costi per servizi indivisibili sostenuti dal Comune e identificati annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote TASI;

RITENUTO opportuno identificare per l'anno 2016 come servizio indivisibile la manutenzione verde pubblico per un importo di € 46.800,00, alla cui copertura concorre il provento TASI 2016:

DATO ATTO che:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono soggetti ad IMU per disposizione di legge;
- i proprietari degli altri immobili assoggettabili a TASI, in particolare aree fabbricabili ed edifici destinati alle attività produttive, sono già assoggettati ad IMU;
- dall'anno 2016, a seguito delle disposizioni contenute nella L. 208/2015, le abitazioni principali sono esentate dalla TASI;
- la lunga recessione del settore immobiliare fa sentire ancora i suoi effetti in un settore che difficilmente raggiungerà i livelli pre-crisi e che non riparte nonostante il marcato calo dei prezzi e l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui, ormai ai minimi storici;

RITENUTO OPPORTUNO, visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese per i servizi indivisibili elencati, fissare, per l'anno 2016 le aliquote TASI nelle seguenti misure:

- Fabbricati rurali a uso strumentale dell'agricoltura aliquota dell'1 per mille
- Altri immobili: aliquota azzerata (zero)

DATO ATTO che il gettito TASI stimato per il 2016 sulla base di tali aliquote ammonta ad € 4.000,00 che garantisce una percentuale di copertura delle spese per servizi indivisibili come sopra identificato del 8,55%

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che con legge regionale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è equiparato alla scadenze previste dalla legge nazionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 03/03/2014 avente ad oggetto la nomina funzionario responsabile IUC;

VISTO il D. lgs. 267 del 18/08/2000;

PROPONE



1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. di stabilire che per l'annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a ZERO per qualsiasi immobile, ad eccezione di quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di immobile	Aliquota
Fabbricati rurali a uso strumentale dell'agricoltura	1 per mille

3. di dare atto che l'applicazione delle aliquote sopra riportate comporteranno un gettito stimato per l'anno 2016 pari a € 4.000,00 e che tale gettito copre l'8,55% della spesa per i servizi indivisibili identificata nelle premesse che qui si intende integralmente riportata;
4. di dare atto che la ripartizione di imposta tra occupante e titolare del diritto reale di godimento prevista dall'art. 25 comma 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC è fissata, per l'anno 2016, nelle seguenti misure:
 - occupante 30%
 - titolare diritto reale di godimento 70%;
5. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

6. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Pradamano, 3 MAGGIO 2016



IL SINDACO
dott. Enrico Mossenta


Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.

Pradamano, 5 MAGGIO 2016

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RINO ZORATTO




Studio Stefanutti ed Associati
DOTTORI COMMERCIALISTI

Spettabile
COMUNE DI PRADAMANO
Piazza Chiesa n. 3
33040 PRADAMANO (UD)

Udine, 5 maggio 2016



OGGETTO: Parere sull'approvazione delle tariffe TASI per l'anno 2016

Il sottoscritto, dott. Silvano Stefanutti, revisore di codesto Comune

ESAMINATA

- Della proposta di deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TASI per l'anno 2016;

CONSTATATO

- Le direttive della legge di stabilità 2016 sui presupposti impositivi della TASI;
- Che sono stati identificati i servizi indivisibili alla cui copertura concorre l'introito della TASI 2016;
- Che sono state identificate le tipologie di immobile su cui applicare la TASI e le rispettive aliquote e detrazioni di riferimento;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole, sulla proposta di deliberazione consiliare per le tariffe TASI per l'anno 2016.

Il Revisore

dott. Silvano Stefanutti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefanutti', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Enrico Mossenta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia della presente deliberazione oggi **03/06/2016** viene affissa all'albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il **18/06/2016**, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Addi **03/06/2016**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Federica Tomasin

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addi **03/06/2016**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Cinzia Todero

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2016:

- poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17);

- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17);

addì 03/06/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03/06/2016** al **18/06/2016**

addì 20/06/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA